

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1484

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI,
D'ALESSANDRO PRISCO, PIETRA LENZI, ROCCHI, SALVATO,
ABRAMONTE, MANIERI, SENESE, RUSSO, LA FORGIA, PELELLA,
BARBIERI, ALBERICI, PAGANO, ANGELONI, BRUNO GANERI,
DANIELE GALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1995

Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile
in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla
procreazione medico-assistita

ONOREVOLI SENATORI. - È ampiamente riconosciuto che il nostro Paese soffre di una carenza legislativa che investe la necessità di regolazione di un settore delicato, da alcuni anni, in piena espansione per la crescita della domanda e per il progresso scientifico delle nuove tecnologie, quale quello relativo alla procreazione medico-assistita (PMA).

Tale carenza riflette lo stato della discussione e delle divergenze su questo tema, presenti nella società italiana, che ancora non hanno trovato composizione adeguata ed equilibrio tra le varie posizioni culturali ed etiche.

È urgente che il Parlamento torni ad essere la sede di questa discussione con una riflessione approfondita e che, al tempo stesso, l'Esecutivo si faccia carico di riempire il vuoto legislativo di questa fase transitoria con provvedimenti che rimettano ordine e diano razionalità al settore e sicurezza ai cittadini.

È però urgente intervenire su una lacuna giuridica che allo stato attuale compromette il diritto all'identità sociale e ad uno *status* certo dei bambini venuti al mondo tramite metodiche di procreazione medico-assistita per inseminazione eterologa.

Recenti e allarmanti casi hanno visto uomini che, avendo inizialmente assentito al ricorso alla fecondazione artificiale etero-

loga da parte della loro *partner*, hanno poi fatto appello all'articolo 235 del codice civile che al numero 2) del primo comma considera una causa legittima di disconoscimento di paternità l'*impotentia generandi* dell'uomo, per liberarlo da qualsiasi onere o responsabilità genitoriale.

La dottrina giuridica ha sottolineato in questi casi, come un'interpretazione estensiva sulla base di quanto già avviene per la violenza sessuale, imponga che il disconoscimento di paternità sia precluso come, altrettanto, lo sia appellarsi all'infedeltà coniugale.

Vi sono quindi le basi giuridiche per legiferare a tutela dell'interesse del minore e della madre, quando il coniuge abbia manifestato e dichiarato il suo consenso alle procedure in questione. Noi pensiamo che la legge dovrà porsi l'obiettivo di una sempre più completa informazione e responsabilizzazione di quanti ricorrono alla PMA e che il consenso del *partner* maschile che si associa al progetto genitoriale sia revocabile fino al momento in cui le procedure di PMA non siano già iniziate sulla donna.

È quindi la doppia condizione del consenso esplicito e della fecondazione eterologa, che come già avviene in altri Paesi europei, determina questa nuova figura giuridica, che riteniamo vada quanto prima approvata dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

«Nel caso di procreazione medico-assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è ammessa, se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione eterologa. Il consenso deve essere scritto, a pena di nullità».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 263 del codice civile è inserito il seguente:

«L'impugnazione non è ammessa se il figlio è nato a seguito di procreazione medico-assistita e l'autore del riconoscimento abbia prestato il proprio consenso, per iscritto a pena di nullità, alla fecondazione eterologa».

